

La Relazione del Prof. Ottaviani, particolarmente stimolante, ha colto i profili in cui più grave appare l'insufficienza dei criteri correnti nella valutazione del danno alla vita lavorativa. Invero, un esame anche sommario della prassi comunemente seguita evidenzia agevolmente l'inadeguatezza di tali criteri alla stregua di una analisi rigorosa del prevedibile andamento nel tempo delle conseguenze ricollegabili all'infortunio.

La prassi consolidata, accertata l'entità di menomazione della capacità di lavoro e, per suo tramite, la quota di reddito annuo perduto, rapporta senz'altro tale elemento alla residua vita lavorativa, chiudendo così gli occhi su tutte le variazioni di tali estremi che, viceversa, si produrranno non soltanto « statisticamente », ma anche, per talune ipotesi, con assoluta certezza. In particolare, ritengo vada senz'altro condivisa la prospettata esigenza di approfondire i profili statistico-attuariali della problematica, e così l'esigenza di accertare la misura della maggiorazione o diminuzione, rispetto alla norma, e della probabilità di morte e del livello futuro del reddito; l'esigenza di abbandonare parametri di capitalizzazione ormai del tutto inaffidabili per la loro vetustà; l'esigenza, infine, di tener conto della futura percezione di una pensione — contro l'inaffidabile ed empirica detrazione percentuale in vista del cd. scarto tra vita fisica e vita lavorativa — sia del suo diverso ammontare (rispetto al reddito di lavoro) e della sua decorrenza « futura ». Problemi, questi, rispetto ai quali il giurista non potrebbe che tentare un approccio di tipo empirico e privo del necessario rigore scientifico.

Può invece, il giurista, tentare di offrire un contributo all'impostazione di tali problemi che la renda funzionale agli scopi che ci si prefigge. Non va trascurato infatti che il peculiare atteggiarsi del danno alla persona e la responsabilità che si verificano ipotesi non omogenee impongono di distinguere, anche nel momento della rilevazione

statistica, quali elementi, tra quelli che potranno caratterizzare il futuro andamento della vita lavorativa, siano rilevanti nel caso concreto. Il punto mi sembra di particolare importanza in quanto un attento esame dell'evoluzione della nostra materia evidenzia in modo netto la tendenza della prassi a trasformare parametri e schemi di valutazione in rigidi schematismi applicati indifferenziatamente — anche per una ineliminabile esigenza di semplificazione — in tutte le ipotesi di danno alla persona.

Così, vero è che l'insorta invalidità può accrescere le probabilità di morte dell'infortunato; ciò, peraltro, potrà essere rilevante solo quando l'invalidità non sia totale, poiché in tal caso il risarcimento coprirà tutto l'arco della vita lavorativa (per così dire) « media ». È il caso di sottolineare, invece, che il profilo presenta in ogni caso rilievo nel diverso ambito del danno non patrimoniale; ambito nel quale esso viene ordinariamente trascurato e non assume comunque autonomo rilievo nella liquidazione del danno. In tale sede, pertanto, è opportuno trovi sistemazione e adeguata considerazione un danno che appare di rilevante gravità, concretandosi nella perdita di un periodo di vita con tutte le soddisfazioni che ad essa sono ordinariamente collegate.

Per altro verso, le variazioni del livello del reddito mi sembra possano trovare una soddisfacente considerazione, come accennerò anche in seguito, ricorrendo a una capitalizzazione relativa a rendite crescenti nel tempo.

Ancora, una differenziazione nelle previsioni di mortalità in relazione a gruppi di appartenenza — popolazione attiva e non — presenterà gravi problemi: in quale categoria collocare, ad es., i minori e gli anziani, rispettivamente non ancora, e non più dediti al lavoro? E le casalinghe? Tradizionalmente (e per comodità statistica) ricomprese tra la popolazione « non attiva », per un verso non sono certo inoperose e, per l'altro, non si può dire siano sottratte, tra le mura domestiche, al pericolo di « infortuni ».

Le esemplificazioni in proposito potrebbero continuare, anche perché sarebbe necessario tenere presente di volta in volta la direzione nella quale utilizzare il diverso livello di rischio cui sono esposti i singoli; e così, vero è che talune categorie di lavoratori, come gli operai, sono soggetti ad una maggiore probabilità di divenire invalidi. Tale dato, tuttavia, non può essere utilizzato al fine di alleggerire l'obbligo risarcitorio del responsabile in quanto, al momento della valutazione dell'(eventuale) nuovo sinistro, si terrà conto del prece-

dente stato di invalidità e si corrisponderà pertanto un indennizzo ridotto.

La preoccupazione principale, peraltro, che muove le osservazioni qui svolte deriva dalla constatazione che nella nostra materia hanno sempre finito con l'assumere rilievo assorbente le esigenze della pratica: la prassi, invero, avverte in maniera determinante l'esigenza di schemi semplificati, di formule suscettibili di agevole e piana applicazione; in mancanza delle quali non è difficile prevedere che ben scarso successo potranno avere elaborazioni tecniche magari scientificamente rigorose, ma complesse per quanto concerne la loro applicazione concreta. È questa la ragione fondamentale della diffusione del sistema attualmente in uso e, in particolare, delle Tavole di capitalizzazione del 1922; esse infatti sono venute a semplificare radicalmente una materia estremamente complessa e che involge problematiche lontane dagli interessi scientifici comuni al ceto dei giuristi. Pertanto, si presenta il grave problema di conciliare due esigenze in certo modo contrapposte: l'esigenza di una semplificazione che offra schemi di agevole applicazione con quella di un'adeguata differenziazione degli schemi stessi che consenta di tener conto delle peculiarità del caso concreto ed eviti di cadere in uno sclerotico automatismo nell'applicazione delle tabelle.

L'esigenza di semplificazione, d'altronde, è irrinunciabile tanto che nel tentativo, e sia pure modesto, di portare un contributo alla materia ho ritenuto si potesse ottenere qualche risultato concretamente utilizzabile agendo direttamente sulla determinazione di un più appagante coefficiente di capitalizzazione; coefficiente, che sia in grado di superare al contempo gli inconvenienti derivanti dall'utilizzazione di tavole attuariali del 1911/1922, dal saggio d'interesse del 4,5%, dalla empirica detrazione percentuale in vista dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa. Problemi che involgono competenze talvolta estranee al giurista e che vorrei pertanto sottoporre brevemente alla Loro attenzione.

I primi due profili non credo presentino difficoltà. In primo luogo, deve ritenersi privo di fondamento il timore, manifestato dalla giurisprudenza, circa la sussistenza di « scopi di lucro » in tavole di capitalizzazione diverse da quelle della Cassa nazionale assicurazioni sociali e, in particolare, in quelle più recenti del 1970-72 elaborate dall'Istat, alle quali ritengo si possa fare tranquillamente riferimento. Per altro verso, la legge, fissando il tasso d'interesse legale nel 5% annuo, non lascia alcun margine all'interprete anche nell'ipotesi di

interessi scalari e non consente perciò di far posto ad altre considerazioni, come l'incidenza della svalutazione monetaria. È necessario evidenziare, però, che lo svantaggio così derivante al danneggiato viene totalmente ovviato dal ricorso a dati di sopravvivenza più aggiornati, che compensano l'abbandono del saggio più favorevole del 4,5%.

Non pochi problemi, invece, presenta la questione del lasso di tempo cui apportare il risarcimento in vista della necessità di tenere presente l'eventuale diritto dell'infortunato alla pensione di vecchiaia. Va dato atto che un calcolo rigoroso dovrebbe operare la capitalizzazione separatamente sul reddito e sulla pensione. Tuttavia, l'ammontare di questa è variamente determinato, tiene conto di poste diversissime, è stabilito secondo percentuali che variano in relazione di diversi contratti di lavoro e alla anzianità di servizio. Possono darsi poi ipotesi non omogenee: e così, se il leso nella maggior parte dei casi potrà continuare nell'attività lavorativa, potrebbe anche essere costretto ad abbandonarla e, in tale ipotesi, aver già maturato il diritto a una (quota della) pensione o al contrario venire a « perdere » quanto è stato accantonato allo scopo. Ancora, va tenuto presente che in caso di lavoro autonomo l'infortunato avrà anch'egli, in linea di massima, diritto a una pensione, ma sulla base di contributi sociali versati dallo stesso lavoratore e che sono già ricompresi — in quanto facenti parte del diritto — nel guadagno assunto a base della liquidazione. Né le difficoltà possono superarsi col riferimento alla *media* delle pensioni, in quanto anche una rilevazione statistica condotta per categorie (comunque molto complessa) rischierebbe sempre di allontanarsi sensibilmente dal concreto, « reale » ammontare del trattamento di quiescenza. Non va trascurato, infine, che una determinazione separata dell'entità della pensione imporrebbe poi una seconda operazione di capitalizzazione.

In considerazione della complessità e variabilità delle fattispecie, e in vista anche dell'esigenza di omogeneità del criterio tra le ipotesi di lavoro autonomo e subordinato, ritengo sia, preferibile includere nella nozione di reddito ai nostri fini rilevante l'ammontare dei contributi sociali e adottare un coefficiente di capitalizzazione relativo alla sola vita lavorativa. L'inclusione dei contributi sociali nel reddito si giustifica autonomamente alla luce di un corretto calcolo del valore economico della prestazione lavorativa, con riferimento cioè all'esborso complessivo del datore di lavoro: è chiaro infatti che per l'imprenditore-datore di lavoro i contributi costituiscono una quota del costo

del lavoro, una quota del « valore » del relativo fattore di produzione.

L'elaborazione poi di un *coefficiente di capitalizzazione relativo alla sola vita lavorativa* è operazione estremamente agevole, come ben sanno gli attuari, ove si assuma la data del pensionamento quale momento finale della rendita, e consentirebbe di superare le gravi imprecisioni dovute alla empirica detrazione percentuale operata in vista dello « scarto ».

Una maggiore approssimazione ai dati reali, piuttosto, potrebbe conseguirsi adottando la formula di capitalizzazione per rendite temporanee crescenti nel tempo, in considerazione cioè della ormai generalizzata previsione di miglioramenti economici legati alla mera anzianità di servizio. Va sottolineata la particolare importanza del profilo in quanto anche una sommaria indagine evidenzia, per non poche categorie di lavoratori subordinati, una progressione economica che arriva a raddoppiare, alla fine della vita lavorativa, il trattamento economico iniziale. In proposito, peraltro, occorrerebbe potere disporre di adeguate previsioni e rilevazioni, anche statistiche; rilevazioni che attualmente mancano ma che mi auguro che il ricordato « Incontro di Estimo » possa stimolare in maniera decisiva, contribuendo così ad una razionalizzazione di non poco momento nella valutazione del danno alla persona.